

L'Unione europea discute sulle possibili forme di imposizione applicabili alle attività Internet

Fisco indiretto sui beni digitali

L'Ocse propone di considerare applicabili al commercio elettronico i tradizionali principi fiscali

DI **PIERGIORGIO VALENTE***

Le nuove forme di svolgimento delle attività commerciali mediante Internet hanno spinto la comunità internazionale a intervenire per approfondirne le conseguenze fiscali. In particolare l'Unione Europea e l'Ocse stanno valutando le problematiche relative al commercio elettronico sotto molteplici punti di vista.

L'Unione Europea concentra la propria attenzione sugli aspetti della fiscalità indiretta, ove le possibilità d'intervento sono più immediate. Nel maggio 1995 fu costituito il gruppo di esperti (High level expert group) per analizzare i cambiamenti sociali generati dall'evoluzione della società dell'informazione. Il gruppo di esperti formulò un invito alla Commissione per studiare la possibilità di adottare una bit tax. Su tale proposta il Commissario Monti espresse ripetutamente un parere negativo.

Il fisco per il commercio elettronico. La difficoltà di applicare i tributi tradizionali all'e-commerce ha fornito lo spunto a proposte alternative di tassazione. Le diverse proposte sono classificabili in due categorie a seconda che offrano soluzioni radicalmente nuove o che si basino sull'adattamento del preesistente ambito tributario o giuridico.

Alla prima categoria appartiene la proposta della cosiddetta bit tax: essa consiste nel sostituire l'Iva con un'imposta sul flusso di bit derivante dalla quantità di informazioni trasmesse.

Nel secondo gruppo rientrano proposte che, partendo da soluzioni già presenti nel sistema fiscale, individuano presupposti impositivi ritenuti più idonei a gestire l'e-commerce. Tra queste vi sono: la proposta di

L'ottimismo degli analisti

Gli analisti sono sostanzialmente ottimisti sul successo del commercio elettronico. Quelli di Forrester Research prevedono che negli Usa le attività online business to business balzeranno dai 400 miliardi del 2000 ai 2.700 miliardi di dollari del 2004 e le vendite del comparto retail dai 39 miliardi di quest'anno ai 184 del 2004.

Le previsioni in Europa

Un trend sostanzialmente simile è previsto in Europa. Secondo Forrester l'e-commerce europeo crescerà dagli 80 miliardi di euro del 2000 ai 1.600 del 2004. Gli esperti di Idc invece hanno quantificato in 24,4 miliardi di euro i beni e servizi venduti in Europa nel 1999 che diventeranno 509 miliardi di euro nel 2003. Il 13% proverrà da vendite business to consumer, il 75% legato ai processi di e-procurement e la quota del 12% per beni ad uso interno.

un'imposta a carico dei produttori di modem; la proposta di assumere come base imponibile la bolletta telefonica relativa ai contatti telematici; la proposta di prevedere un riparto tra i vari Stati dell'imposta relativa al commercio elettronico svolto da un unico soggetto nei diversi Stati.

Gli obiettivi europei. La Commissione Europea ha reso noto che uno degli obiettivi che si propone è il maggior coordinamento degli ordinamenti nazionali al fine di evitare interventi frammentari o carenti. Nel perseguire tale coordinamento, la Commissione ha promosso un dibattito inter-

nazionale con l'obiettivo di elaborare una Carta Internazionale della Comunicazione contenente i comuni principi-guida verso lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione.

L'obiettivo sostanziale della proposta di quadro giuridico per l'e-commerce è di ridurre l'intervento normativo allo stretto necessario per evitare distorsioni del mercato, lasciando gli Stati membri liberi di fissare le regole per l'accesso alla Rete.

Nel 1998 la Commissione Europea ha predisposto un più ampio documento ufficiale allo scopo di definire le principali linee guida in materia di commercio elettronico e imposizione indiretta, con cui ha stabilito che le imposte sul commercio elettronico devono essere chiare, coerenti, neutre e non discriminatorie.

Più di recente, l'approvazione del progetto di modifica alla sesta direttiva Iva (77/388/CEE) rappresenta un passo decisivo verso la definizione di un quadro regolamentare per il commercio elettronico in ambito comunitario. La proposta della Commissione è coerente con le conclusioni elaborate in sede Ue dal Consiglio Ecofin del 6 luglio 1998, che prevedono: a) la qualificazione della fornitura di prodotti in forma digitale via Internet come prestazione di servizi in linea di principio imponibile nel luogo di utilizzazione; b) l'imposizione all'interno dell'Ue delle prestazioni di servizi ivi ricevute tramite il commercio elettronico sia da imprese che da privati.

Le iniziative dell'Ocse.

Per quanto riguarda le iniziative dell'Ocse, tale organizzazione ha privilegiato un'analisi ampia, che include sia gli aspetti legati alla fiscalità diretta che a quella indiretta.

Il commenta-

Segue

rio al modello di convenzione fiscale elaborato su iniziativa del comitato per gli affari fiscali dell'Ocse costituisce un testo chiave per ricavare criteri interpretativi delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. I gruppi di lavoro del comitato si stanno preoccupando di fornire una prima prospettiva internazionale in relazione agli effetti fiscali del commercio elettronico al fine di inserire le loro osservazioni nel citato Commentario, fornire idonee chiavi di lettura ai testi degli accordi preesistenti e permettere un adattamento interpretativo dei testi giuridici ai nuovi fenomeni tecnologici. Ad oggi, l'attività dell'Ocse ha condotto a due importanti incontri internazionali, le Conferenze di Turku e di Ottawa.

I progetti di convenzione internazionale. La Conferenza tenutasi a Turku (Finlandia) nel 1997 ha rappresentato la prima occasione di analisi delle ripercussioni

dell'e-commerce sull'amministrazione dei tributi. In tale occasione sono stati affermati i principali orientamenti emersi in seno all'Ocse riguardo agli obiettivi di neutralità fiscale del commercio elettronico, prevenzione delle doppie imposizioni e adattamento degli strumenti tributari esistenti. È stata altresì ritenuta non necessaria l'istituzione di una bit tax (o di tributi simili) ed è stato sollecitato un rapido adeguamento dell'attività delle amministrazioni finanziarie alle esigenze emergenti con l'informatizzazione dei processi. Particolare attenzione è stata infine rivolta alla

cooperazione internazionale.

Il dibattito iniziato a Turku è proseguito con la conferenza di Ottawa, nel 1998, che ha portato alla sottoscrizione di un'intesa il cui contenuto è così sintetizzabile:

- necessità di una cooperazione internazionale;
- necessità di garantire un ambiente competitivo che favorisca il benessere sociale ed economico collettivo;
- necessità di un intervento pubblico circoscritto ad ambiti essenziali;
- necessità di cooperazione tra imprese e adozione di codici di condotta volontari;
- ruolo primario svolto dal settore privato nello sviluppo e nella diffusione delle nuove tecnologie.

In base alle linee emergenti dal dibattito in seno all'Ocse, sono da ritenere applicabili i tradizionali principi fiscali (nucleo sostanziale) al nuovo contesto del commercio elettronico. Il nucleo sostanziale dovrà essere inteso come frutto del coordinamento dei seguenti principi: neutralità, efficacia, certezza, eguaglianza e flessibilità.

Dalle conclusioni di Ottawa emerge un panorama in rapida evoluzione nel cui ambito le amministrazioni finanziarie sono chiamate ad affrontare una ricca varietà di problemi e a approfondire notevoli sforzi.

* Centro studi Ernst&Young



Fonte: Ernst&Young